

ARS



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



*Note agli articoli stralciati dal ddl 1030/A
e trasmessi dalla Presidenza alla IV Commissione il 13/01/2026
(ddl n. 1030/A Stralcio IV Disposizioni varie in materia di impianti alimentati
da fonti rinnovabili; di autorizzazioni ambientali; di demanio idrico fluviale e
beni demaniali marittimi; e di interventi per la mobilità portuale di passeggeri
con disabilità. Nonché disposizioni di interpretazione autentica)*

Documento n. 4 - 2026 del Servizio Bilancio
Documento n. 3 - 2026 del Servizio Studi



Servizio Bilancio e Servizio Studi

I documenti possono essere richiesti alla segreteria
dei Servizi: tel. 091 705 4746 - mail:
serviziobilancio@ars.sicilia.it
tel. 091 705 4752 - mail serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Indice

SCHEDA INFORMATIVA	4
Considerazioni generali sugli effetti finanziari del disegno di.....	5
Articolo 1	6
<i>Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2015, n. 29 in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - IAFR</i>	<i>6</i>
Articolo 2	6
<i>Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2015, n. 29</i>	<i>6</i>
Articolo 3	7
<i>Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 in materia di contratti pubblici</i>	<i>7</i>
Articolo 4	8
<i>Interventi per la mobilità portuale dei passeggeri a mobilità ridotta o con.....</i>	<i>8</i>
Articolo 5	9
<i>Modifiche di norme in materia di autorizzazioni ambientali.....</i>	<i>9</i>
Articolo 6	12
<i>Interpretazione autentica in materia di trasferimento rapporti giuridici IACP a A.Ris.Me. (Messina).....</i>	<i>12</i>
Articolo 7	13
<i>Gestione del demanio idrico fluviale</i>	<i>13</i>
Articolo 8	14
<i>Uso dei beni demaniali marittimi</i>	<i>14</i>

SCHEMA INFORMATIVA

Numero	1030/A Stralcio IV Comm
Titolo	<i>Disposizioni varie in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili; di autorizzazioni ambientali; di demanio idrico fluviale e beni demaniali marittimi; e di interventi per la mobilità portuale di passeggeri con disabilità. Nonché disposizioni di interpretazione autentica</i>
Iniziativa	Parlamentare
Settore di intervento	Ambiente, territorio e mobilità
Numero di articoli	8
Commissione competente	IV
Commissione per il parere	

Considerazioni generali sugli effetti finanziari del disegno di legge

Il disegno di legge reca disposizioni normative sia di natura ordinamentale, prive di nuovi o maggiori oneri e, pertanto, senza effetti finanziari, sia disposizioni che, indipendentemente dalla loro qualificazione ordinamentale, presentano profili di onerosità. Nel testo di legge, solo l'articolo 4 – concernente l'autorizzazione di spesa sull'“Interventi per la mobilità portuale dei passeggeri a mobilità ridotta o con disabilità”, ha una esplicita quantificazione degli oneri, per un importo complessivo, pari a 5.000.000 di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027.

Tab. 1 Interventi quantificati nel disegno di legge 1030/A stralcio

ESERCIZIO FINANZIARIO	2026	2027	2028	Totale 2026-2028
Nuove autorizzazioni di spesa con istituzione di un nuovo capitolo	5.000.000	5.000.000	-	10.000.000

Si rileva inoltre, che due articoli contenuti nel testo di legge (articolo 7 su “Gestione del demanio idrico fluviale” e 8 “Uso dei beni demaniali marittimi”) contengono una clausola di invarianza finanziaria.

A seguire, si analizzano i profili di merito, oltre che finanziari, delle disposizioni in esame.

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2015, n. 29 in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - IAFR

Con l'articolo si intende dare attuazione a una previsione contenuta nel decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190. Nello specifico, l'articolo 11-bis della normativa nazionale consente a ciascuna regione di individuare, con propria legge, aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle previste al medesimo articolo (comma 1), nel rispetto dei principi e dei criteri, nonché degli obiettivi dalla stessa normativa stabiliti.

Con l'articolo si individuano le seguenti ulteriori aree regionali idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, di qualsiasi tecnologia:

- siti di interesse nazionale (SIN);
- aree o beni facenti parte del demanio e del patrimonio regionale;
- aree o beni facenti parte del demanio e del patrimonio comunale.

Criticità: invero, tali ulteriori aree appaiono molto ampie, risultando dunque complicato comprendere se non vi siano profili di incompatibilità con le previsioni nazionali. Si chiedono chiarimenti al Governo, anche al fine di valutare l'opportunità di circoscrivere e chiarire meglio i contorni delle diverse tipologie.

Articolo 2

Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2015, n. 29

Con l'articolo si intende dare attuazione alla previsione contenuta all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, come di recente modificato dal decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, convertito con modificazioni dalla legge 15 gennaio 2026, n. 4.

Il comma 5 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 prevede che “entro il 21 febbraio 2026, sulla base della mappatura” effettuata dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. e nell’ambito delle aree idonee individuate all’articolo 11-bis del medesimo decreto legislativo, “ciascuna regione e provincia autonoma adotta un Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri (...) per gli impianti a fonti rinnovabili e gli impianti

di stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi”.

Al medesimo comma 5, articolo 12, della disciplina nazionale si prevede altresì che nella definizione dei Piani, “le regioni e le province autonome includono prioritariamente le superfici artificiali ed edificate, le infrastrutture di trasporto e le zone immediatamente circostanti, i parcheggi, le aziende agricole, i siti di smaltimento dei rifiuti, i siti industriali e le aree industriali attrezzate, le miniere, i corpi idrici interni artificiali, i laghi o i bacini artificiali e, se del caso, i siti di trattamento delle acque reflue urbane, ivi inclusi i terreni degradati non utilizzabili per attività agricole. Sono altresì incluse prioritariamente le aree ove sono già presenti impianti a fonti rinnovabili e di stoccaggio dell'energia elettrica”. E, infine, che “resta ferma la possibilità per le regioni e le province autonome di indicare, nelle definizioni dei Piani, ulteriori impianti a fonti rinnovabili nonché gli impianti di stoccaggio e le altre opere” previste dalla disciplina nazionale.

L'articolo qui in commento, che richiama il rispetto della normativa nazionale, individua – ai fini dell'adozione del Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri – le zone di accelerazione terrestre alle quali dare priorità, le quali invero riproducono testualmente quelle elencate al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo.

Si prevede, poi, che nelle zone di accelerazione si dia priorità allo sviluppo dei seguenti sistemi di energia rinnovabile: geotermica, idroelettrica e agrivoltaica avanzata.

Articolo 3

Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 in materia di contratti pubblici

L'articolo 3 reca una interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 in materia di contratti pubblici. Nel dettaglio, si specifica che il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come da ultimo modificato dalla lett. a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12, si interpreta nel senso che il rinvio ivi previsto alle “disposizioni del decreto

legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni” è riferito anche a tutte le sue successive integrazioni e modifiche, fatte salve le diverse disposizioni introdotte dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modificazioni.

La previsione (identica a quella già contenuta nel disegno di legge n. 963/A, approvato dalla IV Commissione per l’Aula nella seduta n. 162 del 23 luglio 2025) **appare priva di reale portata innovativa**, dal momento che l’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 (come di recente modificata della legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12) utilizza lo strumento del “rinvio dinamico”, ossia un rinvio che si estende, automaticamente, a tutte le modificazioni e integrazioni future della disciplina evocata e, pertanto, anche alle modifiche e integrazioni sopravvenute all’introduzione del dispositivo normativo di rinvio.

Invero, la specificazione che si intende introdurre rischia di ingenerare dubbi interpretativi, specie qualora in futuro dovessero essere introdotte ulteriori modifiche alla normativa statale.

Articolo 4

Interventi per la mobilità portuale dei passeggeri a mobilità ridotta o con disabilità

L’articolo assegna alla Regione il compito di promuovere – anche attraverso la stipula di convenzioni con le Autorità di sistema portuale – interventi, anche a carattere sperimentale, finalizzati alla predisposizione e alla prestazione di servizi a terra in favore di passeggeri a mobilità ridotta o con disabilità nei porti marittimi della Regione.

Per il finanziamento di tali finalità, l’articolo contiene due autorizzazioni di spesa. La prima riguarda l’importo di euro 1.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027 per l’accoglienza, informazione e assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta (PRM) durante le fasi di arrivo, partenza o transito (lettera a) del comma 3) e l’accompagnamento personalizzato dall’ingresso in porto fino all’imbarco e viceversa (lettera c) del comma 3). La seconda riguarda l’importo di euro 4.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027 per la prenotazione anticipata dei servizi di assistenza mediante piattaforma digitale

o numero unico regionale (lettera b) comma 3).

Criticità: si rileva la necessità di acquisire la relazione tecnica redatta dal competente Dipartimento, al fine di verificare la corretta quantificazione dell'onere derivante dalla disposizione in esame.

Articolo 5

Modifiche di norme in materia di autorizzazioni ambientali

L'articolo, che reca norme in materia di autorizzazione ambientale di competenza regionale e apporta modifiche per accelerare i procedimenti in sede di conferenza di servizi, presenta diversi profili critici.

Il comma 1 apporta alcune modifiche all'articolo 91 della legge regionale n. 9/2015, anzitutto volte a prevedere che la Commissione tecnico specialistica (CTS) verifichi l'ottemperanza delle condizioni ambientali da parte del proponente entro 45 giorni dalla data di ricevimento della documentazione utile necessaria, trascorsi i quali si stabilisce che si provvederà in sostituzione con una istruttoria tecnica da parte degli uffici competenti.

Con riguardo a tale previsione, si segnala che la norma statale citata non utilizza il termine impiegato nell'articolo in commento “giudizio di ottemperanza” (dizione che, peraltro, evoca un istituto dell'ordinamento giuridico italiano ben preciso e certamente diverso da quello qui richiamato), bensì fa riferimento alla verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali. Come anche viene utilizzata la dizione “decreto di ottemperanza”, che non viene menzionato nella normativa in vigore. Per ragioni di chiarezza sarebbe preferibile uniformare la dizione regionale a quella nazionale richiamata.

Inoltre, viene introdotta una deroga per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 al decreto legislativo 165/2001, per le quali non sarà necessario corredare le istanze inoltrate all'autorità procedente per il rilascio delle autorizzazioni ambientali con la certificazione di avvenuto versamento della relativa tariffa di riferimento, nel caso in cui il piano o il progetto proposto sia da attuare a valere su risorse extrabilancio e le cui somme sono previste nel quadro economico dello stesso finanziamento.

Con il medesimo articolo si apportano, poi, due modifiche alla legge regionale n. 7/2019.

Con una prima modifica si intende prevedere che nel caso in cui la conferenza dei servizi sia convocata da un organo competente diverso dalla Regione siciliana, anche utilizzando piattaforme digitali, i dirigenti competenti al rilascio delle autorizzazioni, nulla osta, pareri od intese richieste, si debbano adoperare per registrarsi alle relative piattaforme digitali anche attuando azioni di interoperabilità tra le piattaforme regionali e quelle in utilizzo all'autorità competente richiedete i citati pareri. Inoltre si prevede che “Qualora un ufficio regionale risulti inottemperante alla lett. a) del presente comma, il mancato parere è reso per silenzio assenso come previsto dall'articolo 29 della presente legge”. **Tale ultimo periodo presenta diversi profili problematici:** anzitutto, si fa erroneamente riferimento alla lettera a) del presente comma, senza tenere in considerazione che la novella farà parte di una legge regionale già in vigore (il rinvio interno, dunque, andrebbe modificato).

In secondo luogo, si fa riferimento alla formazione del silenzio-assenso di cui all'articolo 29 della legge n. 7 del 2019 (ossia silenzio verticale) benché la fattispecie alla quale si intende applicare l'istituto del silenzio-assenso in parola riguardi una ipotesi di silenzio-assenso orizzontale, ossia ricade nell'ambito di atti, pareri o nulla-osta che debbono essere resi tra pubbliche amministrazioni. **La norma cui fare correttamente riferimento, pertanto, è l'articolo 30 della legge regionale n. 7 del 2019, la quale al comma 3 prevede, per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistica un termine di 90 giorni entro cui esprimersi, decorso il quale si forma il silenzio-assenso predetto.**

Le criticità da ultimo evidenziate valgono anche per l'ulteriore modifica che si intende apportare modificando la lettera c del comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 7 del 2019, con la quale:

- a) si riduce a 45 giorni il termine entro il quale le amministrazioni coinvolte nella Conferenza semplificata devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza anche se si tratti di amministrazioni portatrici di interessi sensibili,

- b) si prevede che decorso tale termine si configuri un caso di **silenzio assenso, rinviando sempre all'art. 29 della l.r. 7/2019 in luogo dell'articolo 30 della legge regionale 7 del 2019.**

La previsione in esame appare di dubbia legittimità costituzionale poiché le amministrazioni interessate dalla modifica normativa in parola sono quelle **preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini**, per i cui pareri l'articolo 30, comma 3, della legge regionale n. 7/2019 prevede un **termine di 90 giorni** per provvedere (più ampio rispetto agli ordinari termini di 45 giorni assegnati alle amministrazioni coinvolte nel procedimento) decorso il quale si forma il silenzio-assenso c.d. orizzontale.

Si rammenta che la disciplina di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 7 del 2019 appena richiamata attiene ai livelli di tutela degli interessi sensibili e trova il proprio fondamento nella disciplina nazionale **che non appare derogabile dal legislatore regionale**. Sul punto, viene in rilievo quale fonte statale interposta l'articolo 17 bis della legge n. 241/1990, come modificata dall'art. 12, comma 1, lett. g), n. 1), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), **in tema di silenzio-assenso** tra pubbliche amministrazioni (c.d. orizzontale) che ha previsto, per l'appunto, nel caso di amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili (tra cui la tutela e il paesaggio), un **termine più ampio rispetto a quello ordinario di 45 giorni (pari a 90) entro il quale rendere il parere, decorso il quale si forma il silenzio-assenso**

Nella medesima logica rientra la disposizione che prevede l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale n. 7/2019. La norma che si intende abrogare stabilisce, nell'ambito dell'esercizio dell'attività consultiva, che le semplificazioni e i silenzi ivi previsti non si applichino in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

Si osserva che l'abrogazione in esame deve però in ogni caso essere

coordinata con la previsione del suddetto articolo 30, comma 3 della legge regionale n. 7 del 2019 e più in generale con la normativa statale appena richiamata che tende a prevedere comunque degli aggravi procedurali per la formazione del silenzio-assenso quando si tratti di pareri che debbono essere resi da amministrazioni preposte alla tutela dei predetti interessi, quali ambiente e paesaggio.

Anche in questo caso, pertanto, la scelta di uniformare la disciplina applicabile alle amministrazioni portatrici di interessi sensibili a quella già prevista per le altre amministrazioni appare di dubbia legittimità costituzionale.

Si segnala, infine, un errore con riguardo alla lettera d), dal momento che si prevede la soppressione della lett. c) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale n. 7/2019 che, **tuttavia, non esiste**.

Articolo 6

Interpretazione autentica in materia di trasferimento rapporti giuridici IACP a A.Ris.Me. (Messina)

L'articolo fornisce un'interpretazione autentica di una precedente disposizione regionale relativa al trasferimento di funzioni e rapporti dall'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) di Messina all'Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina (A.Ris.Me.).

Al comma 1 si chiarisce che i rapporti giuridici passivi dello IACP che sono oggetto di contenzioso giudiziale o stragiudiziale non rientrano tra quelli trasferiti all'A.Ris.Me.. Tali rapporti restano in capo all'ente originariamente responsabile, a meno di diversa previsione convenzionale tra le parti.

Al comma 2 si interpreta il trasferimento del patrimonio immobiliare oggetto di risanamento. Si stabilisce che, sebbene tale patrimonio rientri nella disponibilità giuridica dell'Agenzia, esso deve intendersi destinato al trasferimento in proprietà al Comune di Messina

Criticità: si segnalano alcuni profili di illegittimità costituzionale. Si

rammenta infatti che, in base al consolidato orientamento della Corte costituzionale, il ricorso alle norme di **interpretazione autentica** è consentito quando la norma di interpretazione ponga rimedio ad un'incertezza interpretativa attribuendo alla disposizione interpretata uno dei possibili significati ricavabili dal testo. Quando, invece, come pare evidente nel caso in esame, la disposizione attribuisca alla legge precedente un nuovo significato che non era ricavabile dal testo si è in presenza di una legge innovativa di segno retroattivo la cui legittimità costituzionale è giustificata esclusivamente dall'esistenza di "ragioni imperative di interesse generale", così come restrittivamente interpretate dalla Consulta alla luce della giurisprudenza sovranazionale (*ex multis Corte cost., sentenza n. 4 del 2024*).

Si osserva, infine, che il comma 1 rischia anche di porsi in contrasto con la competenza statale in tema di ordinamento civile e norme processuali e di interferire con i contenziosi in essere e con la soddisfazione dei diritti e degli interessi azionati ai sensi dell'articolo 24 Cost.

Articolo 7

Gestione del demanio idrico fluviale

L'articolo modifica l'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2018 per stabilire che l'Autorità di bacino idrografico della Sicilia può individuare e trasferire a titolo gratuito la gestione ai comuni, che ne facciano richiesta, dei tratti del reticolo idrografico fluviale già oggetto di elevato livello di urbanizzazione, ivi incluse le aree relitte. Per l'attuazione della previsione si rinvia a successivo atto dell'Autorità di bacino idrografico della Sicilia, cui spetterà altresì di regolare le modalità di trasferimento a titolo gratuito.

Criticità: l'articolo reca una clausola di invarianza finanziaria. Al riguardo, si evidenzia che risulta comunque necessario acquisire una relazione tecnica, la quale, in quanto strumento essenziale a corredo dei disegni di legge per la rappresentazione delle conseguenze finanziarie delle disposizioni normative, consenta di dimostrare in modo puntuale la dichiarata invarianza finanziaria del provvedimento.

Articolo 8

Uso dei beni demaniali marittimi

L'articolo disciplina la concessione d'uso a titolo gratuito di beni demaniali marittimi a favore dei Comuni.

Al comma 1 si prevede che l'uso dei beni demaniali marittimi (già trasferiti alla Regione e oggetto di avanzato livello di urbanizzazione, incluse le aree relitte) possa essere concesso **a titolo gratuito** ai Comuni competenti per territorio che ne facciano richiesta. La concessione è consentita anche per finalità di valorizzazione o successiva concessione a terzi, purché i beni non siano già gravati da concessioni. Un decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente definirà le modalità di attuazione.

Criticità: l'articolo reca una clausola di invarianza finanziaria. Al riguardo, si evidenzia che risulta comunque necessario acquisire una relazione tecnica, la quale, in quanto strumento essenziale a corredo dei disegni di legge per la rappresentazione delle conseguenze finanziarie delle disposizioni normative, consenta di dimostrare in modo puntuale la dichiarata invarianza finanziaria del provvedimento.